

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 386/93 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 387/93 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
* Regolamento (CEE) n. 388/93 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che fissa, per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1993, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CEE) n. 476/92	5
Regolamento (CEE) n. 389/93 della Commissione, del 22 febbraio 1993, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare	7
Regolamento (CEE) n. 390/93 della Commissione, del 22 febbraio 1993, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare	10
Regolamento (CEE) n. 391/93 della Commissione, del 22 febbraio 1993, relativo alla fornitura di alimenti per lo svezzamento a base di cereali a titolo di aiuto alimentare	13
* Regolamento (CEE) n. 392/93 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1356/92 e (CEE) n. 1910/92 relativi a misure particolari di intervento per l'orzo in Spagna e per il frumento duro in Grecia	16
Regolamento (CEE) n. 393/93 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro	18
Regolamento (CEE) n. 394/93 della Commissione, del 22 febbraio 1993, relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti « hampes » della specie bovina congelati	19
Regolamento (CEE) n. 395/93 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	20

Regolamento (CEE) n. 396/93 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	22
--	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

93/113/CECA :

- * **Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 febbraio 1993, riguardante la sospensione temporanea dei dazi doganali applicabili alle importazioni di prodotti CECA provenienti dall'Islanda** 24

93/114/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 1993, relativa alla conclusione del protocollo alla convenzione dell'8 ottobre 1990 tra i governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica federativa ceca e slovacca e la Comunità economica europea relativa alla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba** 25

Protocollo alla convenzione dell'8 ottobre 1990 tra i governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica federativa ceca e slovacca e la Comunità economica europea relativa alla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba 26

93/115/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi** 27

Commissione

93/116/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 22 febbraio 1993, che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993** 28

Rettifiche

- * **Rettifica al regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio (GU n. L 351 del 2.12.1992)** 30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 386/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3873/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 19 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3873/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 118.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	134,98 (?) (?)
0712 90 19	134,98 (?) (?)
1001 10 00	175,28 (1) (?) (10)
1001 90 91	138,15
1001 90 99	138,15 (11)
1002 00 00	148,42 (*)
1003 00 10	124,92
1003 00 20	124,92
1003 00 80	124,92 (11)
1004 00 00	113,82
1005 10 90	134,98 (?) (?)
1005 90 00	134,98 (?) (?)
1007 00 90	135,94 (*)
1008 10 00	46,44 (11)
1008 20 00	78,69 (*)
1008 30 00	36,64 (?)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	36,64
1101 00 00	206,98 (*) (11)
1102 10 00	220,51 (*)
1103 11 30	284,92 (*) (10)
1103 11 50	284,92 (*) (10)
1103 11 90	222,39 (*)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91 (GU n. L 166 del 26. 6. 1991, pag. 42).

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 387/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 19

febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 febbraio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	0	0	6,11
0712 90 19	0	0	0	6,11
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0,91	0,91	0,21
1001 90 99	0	0,91	0,91	0,21
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	6,11
1005 90 00	0	0	0	6,11
1007 00 90	0	0	0	6,25
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	7,01
1008 90 90	0	0	0	7,01
1101 00 00	0	1,28	1,28	0,30

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	2	3	4	5	6
1107 10 11	0	1,62	1,62	0,37	0,37
1107 10 19	0	1,21	1,21	0,28	0,28
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 388/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1993

che fissa, per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1993, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CEE) n. 476/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce le misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, nel limite dei quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro provenienza; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio; che, in una prima fase, il regolamento (CEE) n. 1730/92 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato dei quantitativi in base ad un bilancio previsionale relativo al periodo 1° luglio 1992-28 febbraio 1993;

considerando che la produzione definitiva del dipartimento francese della Riunione e i quantitativi disponibili per la raffinazione sono ormai noti; che, di conseguenza,

si devono determinare, per il restante periodo della campagna 1992/1993, gli ultimi quantitativi che possono beneficiare di tale aiuto alla raffinazione; che il quantitativo di zucchero greggio della Guadalupa disponibile per la raffinazione nelle raffinerie francesi durante il periodo 1° marzo 1992-30 giugno 1992 risulta leggermente superiore a quello fissato dal regolamento della Commissione (CEE) n. 476/92⁽⁵⁾; che occorre pertanto modificarlo di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1993, conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 476/92 viene sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1993, eccetto l'articolo 2 che è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 112.

⁽⁵⁾ GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 49.

*ALLEGATO I***Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in 1 000 tonnellate di zucchero bianco**

Periodo 1° marzo 1993 - 30 giugno 1993

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare	Da raffinare			
	nella Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	0	0	0	0
2. Guadalupa e Martinica	42	0	0	0

ALLEGATO II« *ALLEGATO I* »**Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in 1 000 tonnellate di zucchero bianco**

Periodo 1° marzo 1992 - 30 giugno 1992

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare	Da raffinare			
	nella Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	0	0	0	0
2. Guadalupa e Martinica	22,08	0	0	0 »

REGOLAMENTO (CEE) N. 389/93 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 1993
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 10 000 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (¹):** 1386/92.
2. **Programma:** 1992.
3. **Beneficiario (²):** Madagascar — Régie malgache des monopoles fiscaux (RMMF) 21, avenue de l'Indépendance, BP 23, Antananarivo 101, Madagascar.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Ambassade de la République démocratique de Madagascar, Av. de Tervuren 276, B-1150 Bruxelles (tel. 770 17 74, telex 6 11 97 TELMAD B).
5. **Luogo o paese di destinazione (³):** Madagascar.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (⁴):**
vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.A.1a); caratteristiche specifiche: tenore di umidità: 13,5 % massimo.
8. **Quantitativo globale:** 10 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento:** alla rinfusa e 150 000 sacchi.
Sacchi: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.2.d). Marcatura unicamente II. B. 3. a), c) e g) .
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Toamasina.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 29. 3 all'11. 4. 1993.
18. **Data limite per la fornitura:** 30. 4. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 12 al 25. 4. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 14. 5. 1993.**B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 4. 1993, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 26. 4 al 9. 5. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 28. 5. 1993.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (¹):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
Telefax: (32 2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04]
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (⁵):** restituzione applicabile il 26. 2. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 166/93 della Commissione (GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 17).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi adesione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 12 del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione (GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17).

- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 390/93 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 1993
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi ed organismi beneficiari 751 t di olio vegetale ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di olio vegetale da fornire al beneficiario indicato nell'allegato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 1446/92.
2. **Programma:** 1992.
3. **Beneficiario (2):** CICR, 19, avenue de la Paix, CH-1202 Genève; tel. (41-22) 734 60 01; télex 22269 CH CICR.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Sub-Delegação do Comité Internacional da Cruz Vermelha, rua Luis Inácio 276, Caixa Postal 1130, Beira/Republica Popular de Moçambique. Tel. (258-3) 323 472/473/623.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Mozambico.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [III.A.1.a)].
8. **Quantitativo globale:** 751 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [III.A.2.1 e III.A.3].
Scatole metalliche da 5 l, senza separatori incrociati.
Indicazioni in portoghese.
Iscrizioni supplementari: «MZ-95».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Entrepoto CICR-Beira.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 29. 3 all'11. 4. 1993.
18. **Data limite per la fornitura:** 2. 5. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 3. 1993, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 3. 1993, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 12 al 25. 4. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 16. 5. 1993.**B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 4. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 26. 4. al 9. 5. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 30. 5. 1993.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire à l'attention de Monsieur N. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles [telex AGREC 22037 B o 25670 B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** —

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

- (⁴) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (⁶) I cartoni sono impilati su pallet di legno (pino, abete o pioppo) delle dimensioni massime di 1 200 × 1 400 mm, con le seguenti caratteristiche:
- 4 vie, non reversibili, con alette;
 - tavolato superiore costituito di 7 assi almeno, larghezza 100 mm, spessore 22 mm;
 - tavolato inferiore costituito di 3 assi, larghezza 100 mm, spessore 22 mm;
 - 3 traverse, larghezza 100 mm, spessore 22 mm;
 - 9 spessori delle dimensioni minime di 100 × 100 × 78 mm.

Il carico di ogni pallet è avvolto in plastica retrattile dello spessore minimo di 150 micron (« shrink wrapping » o « stretch wrapping »).

I cartoni sono protetti da 4 rinforzi angolari (35 × 35 mm) di cartone dello spessore minimo di 3 mm, applicati sui quattro spigoli superiori.

Il tutto è legato, nelle tre direzioni, da 2 fascette di nylon larghe almeno 15 mm e munite di fibbie di plastica.

REGOLAMENTO (CEE) N. 391/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1993

relativo alla fornitura di alimenti per lo svezzamento a base di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi ed organismi beneficiari 99 t alimenti per lo svezzamento a base di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di alimenti per lo svezzamento a base di cereali da fornire ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 1124/92.
2. **Programma:** 1992.
3. **Beneficiario (2):** UNRWA, Supply Division, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna; tel. (43-1) 21 13 10; telex 135310 UNRWA A; telefax 230 75 29.
4. **Rappresentante del beneficiario:**
UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem; tel. 82 80 93; telex 26194 UNRWA IL; telefax 81 65 64.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Israele.
6. **Prodotto da mobilitare:** alimento per lo svezzamento a base di cereali.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3.
8. **Quantitativo globale:** 99 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (5):** GU n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3.
Iscrizioni in lingua inglese.
Iscrizioni supplementari:
« UNRWA ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Ashdod.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 5 al 18. 4. 1993.
18. **Data limite per la fornitura:** 9. 5. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 19. 4 al 2. 5. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 23. 5. 1993.**B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 4. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 3 al 16. 5. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 6. 6. 1993.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** Restituzione in vigore il 2 marzo 1993 [fissata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80 (GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27)].

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi adesione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 12 del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione (GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17).
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
— certificato sanitario.
- (⁷) La fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette ; sulle navi non devono essere caricati più di 50 containers per settimana. Le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco Ashdod, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei containers nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'Unrwa oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'Unrwa non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 392/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1356/92 e (CEE) n. 1910/92 relativi a misure particolari di intervento per l'orzo in Spagna e per il frumento duro in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,considerando che i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1356/92 ⁽³⁾ e (CEE) n. 1910/92 ⁽⁴⁾ prevedono l'organizzazione di gare per determinare l'importo della restituzione all'esportazione e la prefissazione degli importi compensativi monetari;considerando che il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁶⁾, è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁷⁾; che è pertanto necessario sopprimere, nei regolamenti in esame, i rinvii agli importi compensativi monetari;

considerando che, nel quadro delle gare succitate, la prefissazione degli importi compensativi monetari era destinata a garantire, fino alla loro soppressione, che i cereali in esame fossero effettivamente esportati a partire dallo Stato membro per il quale era stata istituita una misura particolare d'intervento; che la soppressione degli ICM richiede la limitazione dell'uso dei titoli di esportazione esclusivamente alle esportazioni effettuate a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 1356/92 e n. 1910/92 è sostituito dal seguente:

« Articolo 3

Un'offerta è valida soltanto se si riferisce ad almeno 1 000 tonnellate.»

2. All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1356/92 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione nel quadro della presente gara sono validi esclusivamente in Spagna.»

3. All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1910/92 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione nel quadro della presente gara sono validi esclusivamente in Grecia.»

Articolo 2

Nell'ambito delle gare di cui all'articolo 1, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture, secondo i casi:

« Reglamento (CEE) n° 1356/92, certificado válido exclusivamente en España »

« Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1910/92 πιστοποιητικό που ισχύει μόνο στην Ελλάδα ».

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 58.⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 393/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1993

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1413/92 della Commissione, del 27 maggio 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993 i prezzi di riferimento dei limoni freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 47,15 ecu per 100 kg netti per il periodo da novembre 1992 a aprile 1993;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'ar-

ticolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originari di Cipro il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari di Cipro una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 6,67 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.
⁽³⁾ GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.
⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 394/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1993

relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti « hampes » della specie bovina congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3394/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1993) (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3770/92 della Commissione (2), stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3394/92 per i pezzi detti « hampes » delle specie bovina congelati;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3770/92 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti « hampes » congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il 1993;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3770/92, i quantitativi richiesti

possono essere ridotti; che le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3770/92 è soddisfatta entro il limite dello 0,039920 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 6.

(2) GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 395/93 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 29/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 385/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 29/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 19 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 35.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	38,24 ⁽¹⁾
1701 11 90	38,24 ⁽¹⁾
1701 12 10	38,24 ⁽¹⁾
1701 12 90	38,24 ⁽¹⁾
1701 91 00	46,02
1701 99 10	46,02
1701 99 90	46,02 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 396/93 DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 1993****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 167/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 272/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 167/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 19 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 167/93 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 59.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 febbraio 1993, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (1)
1702 20 10	0,4602	—
1702 20 90	0,4602	—
1702 30 10	—	55,89
1702 40 10	—	55,89
1702 60 10	—	55,89
1702 60 90	0,4602	—
1702 90 30	—	55,89
1702 90 60	0,4602	—
1702 90 71	0,4602	—
1702 90 90	0,4602	—
2106 90 30	—	55,89
2106 90 59	0,4602	—

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del 15 febbraio 1993

**riguardante la sospensione temporanea dei dazi doganali applicabili alle
importazioni di prodotti CECA provenienti dall'Islanda**

(93/113/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

La sospensione temporanea dei dazi doganali applicabili alle importazioni di prodotti CECA, originari dell'Islanda, decisa dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 23 luglio 1992⁽¹⁾, è prorogata fino al 31 dicembre 1993.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1993.

Il Presidente

M. JELVED

⁽¹⁾ GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 36 (Decisione 92/394/CECA).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1993

relativa alla conclusione del protocollo alla convenzione dell'8 ottobre 1990 tra i governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica federativa ceca e slovacca e la Comunità economica europea relativa alla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba

(93/114/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che con la decisione 91/598/CEE ⁽⁴⁾ la Comunità ha approvato la convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba;

considerando che risulta indispensabile attribuire personalità e capacità giuridiche alla Commissione internazionale istituita con la detta convenzione affinché essa possa adempiere i propri compiti;

considerando che a tal fine un protocollo a detta convenzione è stato adottato a Magdeburgo il 9 dicembre 1991; che detto protocollo è stato firmato a nome della Comunità;

considerando che è quindi necessario che la Comunità approvi detto protocollo,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea il protocollo alla convenzione dell'8 ottobre 1990 tra i governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica federativa ceca e slovacca e la Comunità economica europea relativa alla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio informa, a nome della Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, nella sua qualità di Stato depositario, che i presupposti necessari per l'entrata in vigore del protocollo sono stati soddisfatti dalla Comunità, in conformità dell'articolo 2 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

⁽¹⁾ GU n. C 185 del 22. 7. 1992, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 305 del 23. 11. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 287 del 4. 11. 1992, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 23. 11. 1991, pag. 24.

PROTOCOLLO

alla convenzione dell'8 ottobre 1990 tra i governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica federativa ceca e slovacca e la Comunità economica europea relativa alla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba

I GOVERNI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA CECA E SLOVACCA E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

richiamandosi alla convenzione dell'8 ottobre 1990 relativa alla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai fini dell'adempimento dei compiti ad essa assegnati dalla convenzione, la Commissione ha capacità giuridica e capacità di agire secondo il diritto in vigore presso la sede del suo segretariato. Essa ha in particolare la capacità di concludere i contratti necessari all'assolvimento dei suoi compiti, di acquistare e alienare beni mobili ed immobili nonché di stare in giudizio. A tal fine la Commissione è rappresentata dal suo presidente. Il presidente può provvedere alla propria rappresentanza conformemente al regolamento interno.

Articolo 2

Il presente protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo quello in cui tutti i firmatari avranno informato la Repubblica federale di Germania, nella sua qualità di depositaria, che sussistono i presupposti che il rispettivo diritto interno prescrive ai fini dell'entrata in vigore del protocollo stesso.

Fatto a Magdeburgo, il 9 dicembre 1991,

Redatto in un unico esemplare, in lingua tedesca e ceca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il governo della Repubblica federale di Germania

Per il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca

Per la Comunità economica europea

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1993

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi

(93/115/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il Consiglio del 13 e 14 maggio 1991 ha deciso, sulla base di una comunicazione della Commissione, di ampliare entro determinati limiti gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI) nei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione;

considerando che il Consiglio dell'8 luglio 1991 ha confermato tali orientamenti;

considerando che il Consiglio del 19 maggio 1992 ha adottato gli orientamenti da applicare ai prestiti concessi dalla BEI a paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione;

considerando che il Consiglio ha invitato la BEI a rendere disponibili, in conformità con i propri statuti e con i criteri normalmente applicati, prestiti per progetti di interesse comune, in determinati paesi terzi, fornendole la sua garanzia;

considerando che quanto prima sarà costituito un Fondo di garanzia al fine di riservare un opportuno trattamento di bilancio alle garanzie dei prestiti comunitari concessi a paesi terzi, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992,

Articolo 1

La Comunità fornisce una piena garanzia alla Banca europea per gli investimenti per i casi in cui la Banca non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, ai paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione. È fissato un massimale globale di 250 milioni di ecu all'anno, valido per un triennio. Il massimale verrà riesaminato alla fine del triennio stesso.

A questo fine la BEI e la Commissione adottano le condizioni di concessione della garanzia.

Articolo 2

Ogni sei mesi la Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio del ritmo di utilizzazione dei prestiti che beneficiano della garanzia. A tal fine, la BEI trasmette alla Commissione tutti gli elementi necessari ad un'esauriente informazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Una volta all'anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione contenente una valutazione dell'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. JELVED

⁽¹⁾ GU n. C 172 dell'8. 7. 1992, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1993

che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(93/116/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 7 e l'articolo 16 bis paragrafo 11,

considerando che l'articolo 16 bis paragrafo 1 ha fissato il quantitativo massimo di zucchero greggio che possa essere importato da taluni paesi ACP a prelievo ridotto, affinché le raffinerie portoghesi siano approvvigionate, per il periodo da gennaio al 30 giugno 1993;

considerando che l'articolo 16 bis paragrafo 2 in causa prevede, tra l'altro, che, qualora durante il suddetto periodo, il bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio evidenziasse che le disponibilità di zucchero greggio sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, il Portogallo può essere autorizzato ad importare dai paesi terzi, per detto periodo, i quantitativi ritenuti mancanti; che il bilancio di previsione, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, ha evidenziato che i quantitativi mancanti prevedibili potevano essere fissati dalla decisione 92/336/CEE⁽³⁾ della Commissione in una prima fase a 74 000 t da importare dai paesi terzi in conto del periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1992;

considerando che le disponibilità comunitarie effettive di zucchero greggio, in particolare la produzione del dipartimento francese della Riunione, nonché le disponibilità di raffinazione sono ormai note; che di conseguenza occorre

fissare il saldo dei quantitativi mancanti per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1993; che tuttavia esiste un rischio di non disponibilità totale o parziale del quantitativo da importare da taluni paesi ACP a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che occorre pertanto fissare i quantitativi mancanti tenuto conto di questo rischio;

considerando che, per soddisfare alle esigenze di una corretta gestione dei mercati del settore, e segnatamente per quanto concerne l'effettivo controllo delle operazioni, occorre applicare allo zucchero in questione le regole normali previste per l'espletamento delle formalità doganali di importazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Portogallo è autorizzato ad importare dai paesi terzi in conto del periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 un quantitativo di zucchero greggio che non superi, espresso in zucchero bianco, 106 100 t, applicando il prelievo ridotto stabilito in conformità dell'articolo 16 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. I quantitativi importati dai paesi terzi a norma dell'articolo 16 bis paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono da addebitare sul quantitativo di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Il titolo d'importazione dello zucchero greggio di cui all'articolo 1 è valido a partire dalla data del rilascio fino al 30 giugno 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 47.

2. La domanda del titolo di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo durante la campagna di commercializzazione 1992/1993 ed essere accompagnata da una dichiarazione di un raffinatore, con la quale quest'ultimo si impegna a raffinare un Portogallo il quantitativo di zucchero greggio in questione nei sei mesi successivi a quello in cui è stata accettata la dichiarazione d'importazione.

Salvo caso di forza maggiore, qualora lo zucchero in questione non venga raffinato nel termine prescritto, l'importatore deve pagare un importo pari alla differenza tra il prezzo d'entrata ed il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabili il giorno dell'accettazione della domanda d'importazione in causa.

In caso di forza maggiore l'organismo competente del Portogallo adotta le misure che ritiene necessarie in funzione delle circostanze addotte dall'interessato.

3. La domanda di titolo di importazione ed il titolo recano, nella casella 12, la seguente dicitura :

« importazione a prelievo ridotto di zucchero greggio in applicazione della decisione 93/116/CEE »

4. Il tasso della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,25 ECU/100 kg netti di zucchero.

Articolo 3

Qualora il quantitativo globale risultante dalle domande di titoli superi il quantitativo di cui all'articolo 1, il Portogallo procede ad un'equa ripartizione di tale quantitativo tra gli interessati.

Articolo 4

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 351 del 2 dicembre 1992)

Pagina 17, articolo 2, paragrafo 3, lettera k, seconda riga :

anziché : « inferiore »,

leggi : « superiore ».
